## Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento DIRITTO ANNUALE ANNO 2006

DOVUTO DALLE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 580

Decreto Ministeriale 28 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006

Forma giuridica		Sezione speciale		Sezione Ordinaria	
		Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
		Euro	Euro	Euro	Euro
Imprese individuali		80,00	16,00	93,00	19,00
Società cooperative				93,00	19,00
Consorzi				93,00	19,00
Società di persone				170,00	34,00
Società semplici agricole		80,00	16,00		
Società semplici non agricole		144,00	29,00		
Società di capitali	(classi di fatturato *)	minimo		373,00	75,00
Società consortili a r.l.	(classi di fatturato *)	minimo		373,00	75,00
Unità locali di imprese estere di cui all'art. 9, comma 2 punto		nto b), del DPR	440.00		110.00
7.12.1995, n. 581			110,00		110,00
Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero			110,00		110,00
Società di cui al comma 2, dell'art. 16 del d.lsg. n. 96 del 2 febbraio 2001		170,00	34,00	,	

(*) Classi di fatturato	Sede	Unità locale		
da € 0,00 a € 516.456,00	373,00	75,00		
da € 516.456,00 a € 2.582.284,000	0,0070%	20% della sede (massimo € 120,00)		
da € 2.582.284,00 a € 51.645.689,00	0,0015%	20% della sede (massimo € 120,00)		
	0,0005%			
oltre € 51.645.689.00	fino ad un	20% della sede (massimo € 120,00)		
one € 51.045.009,00	massimo di euro	20 % della sede (massimo € 120,00)		
	77.500,00			

<sup>(\*)</sup> Nel caso in cui **gli importi** derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui sopra **siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2005** le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2005. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dalle aliquote di cui sopra, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005.

Si rammenta che in base all'art. 24 comma 35 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'omesso o il parziale pagamento del diritto annuale, comporta il blocco della certificazione camerale, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 comma 3 Legge 580/93.

CCIAA che hanno applicato la maggiorazione (art. 18 Legge 580/1993)						
C.C.I.A.A.	Sezione ordinaria	Sezione speciale				
Cagliari (CA)	20%	20%				
Firenze (FI)	20%	20%				
Gorizia (GO)	20%	20%				
_a Spezia (SP)	17,50%	17,50%				
Livorno (LI)	20%	20%				
Lodi (LO)	5%	5%				
Messina (ME)	20%	20%				
Mantova (MN)	20%	20%				
Massa Carrara (MS)	20%	20%				
Pisa (PI)	20%	20%				
Prato (PO)	10% (senza arr.)	10% (senza arr.)				
Ravenna (RA)	20%	20%				
Reggio Calabria (RC)	20%	20%				
Rimini (RN)	20%	20%				
Siena (SI)	10%	10%				
/ercelli (VC)	12%	12%				
Verona (VR)	15%	15%				